

URGENTE!
Obbligo per i Datori di lavoro da lunedì 18 maggio
Ordinanza n. 546 del 13/05/2020

A far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020 (e fino al 31 maggio 2020 salvo proroghe) i datori di lavoro sono obbligati, pena le sanzioni previste dal DL 19/2020, ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) **il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato.** Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
- b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura **anche nei confronti dei clienti/utenti**, prima dell'accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
- c) E' fortemente raccomandato l'utilizzo della **app "AllertaLom"** da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

DATORI DI LAVORO: la descrizione utilizzata dalla Regione Lombardia è una indicazione **generica**, e non specifica se sia applicabile anche ai datori di lavoro domestici e si presume che si rivolga (sicuramente) a chi occupa lavoratori subordinati, ma (anche) a chiunque abbia delle strutture logistiche nelle quali permetta ad altri soggetti di esercitare l'attività lavorativa dietro remunerazione e indicazioni specifiche e non completa autonomia (parasubordinati, somministrati, incaricati alle vendite, e altro). Essendo applicabile la norma di contrasto al Covid anche a Fornitori e Clienti che accedano ai locali aziendali/Studi, si consiglia l'adempimento a ogni impresa o professionista per ogni persona entri nei locali aziendali o Studio professionale.

IL PERSONALE: la descrizione utilizzata dalla Regione Lombardia è una indicazione **generica**, e non specifica chi sia il "personale", si presume, come detto sopra per i "datori di lavoro", che sia da intendersi in senso estensivo, quindi "chiunque" lavori nei locali aziendali, utenti compresi. (**anche il "personale" è raccomandato ad utilizzare la app AllertaLom**).

MEDICO COMPETENTE: si sollecitano i datori di lavoro soggetti a vigilanza sanitaria a contattare il proprio medico competente per ottenere maggiori informazioni ed eventualmente valutare l'aggiornamento delle condizioni di sicurezza.

TERRITORIO: l'ordinanza si ipotizza sia valida per tutti i luoghi di lavoro siti nella Regione Lombardia, indipendentemente dalla Sede Legale, amministrativa, fiscale o provenienza dei lavoratori.

Studio Sila rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Brescia, lì 14/05/2020

Studio Sila